



ASSOCIAZIONE ITALIANA  
ONCOLOGIA DELLA TERZA ETÀ

# PAZIENTI E CAREGIVER DIRITTI E AGEVOLAZIONI



# A cura di

Avvocato Silvia Margherita del Foro di Siracusa

**PAZIENTI**

## BENEFICI IN AMBITO ASSISTENZIALE

In generale le forme di assistenza di cui parliamo, sono fornite dallo Stato a tutti i cittadini che non riescono più a lavorare e non hanno mezzi di sostentamento. Un particolare occhio di riguardo è, riservato, ai pazienti oncologici, ritenuti pazienti particolarmente fragili. Per ottenere questi benefici, il paziente deve prima di tutto presentare una domanda online all'INPS.

La procedura prevede prima di tutto che il Medico Certificatore compili e rilasci un certificato medico in cui dichiara quali sono le malattie del paziente, se si tratta di una patologia grave, se ha bisogno di aiuto per tutte le attività quotidiane oppure no, se ha in essere malattia oncologica, se può camminare da solo o meno e anche se può o non può uscire da casa.

Dopo che il medico ha inviato questa certificazione, ottiene una ricevuta e poi un codice PIN e questi servono per inviare la vera e propria domanda per "l'accertamento dello stato di invalidità e di handicap". A questo punto il paziente dovrà aspettare di essere convocato dall'INPS alla visita medica e dopo la visita riceverà il verbale definitivo che accerta o meno lo stato di invalidità e/o di handicap.

Una volta ricevuto il verbale definitivo, se l'INPS ha riconosciuto tutte le patologie si seguirà la procedura per avere riconosciuti anche eventuali benefici economici. Se, invece, lo stato della malattia non è riconosciuto, si potrà fare ricorso entro 6 mesi da quando il verbale viene ricevuto.

Se a causa della malattia e/o delle terapie antitumorali, le condizioni di salute del paziente sono tanto pregiudicate, è meglio chiedere insieme all'invalidità civile anche il riconoscimento dello stato di Portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 perché questo stato consente di avere maggiori tutele in ambito lavorativo e consente anche ai familiari che assistono di poter avere alcuni vantaggi sul posto di lavoro e, così, poter essere più presenti per i propri cari affetti da questa malattia.

### ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE

È il beneficio economico riconosciuto ai c.d. invalidi parziali, cioè a quei malati ai quali viene riconosciuta l'invalidità civile ma in misura pari o superiore al 74%. Devono essere di età compresa tra i 18 e i 67 anni e per percepire questo assegno, devono avere un reddito personale che non deve superare gli euro 5.771,35 per il 2025 (solitamente questo importo viene modificato ogni anno per adeguarlo al caro vita). Se sussistono tutte queste condizioni, l'assegno viene pagato dall'INPS per 13 mensilità ogni anno. Quando il paziente compie 67 anni questo assegno viene trasformato automaticamente in assegno sociale.

## PENSIONE DI INABILITÀ

È il beneficio economico riconosciuto ai c.d. invalidi totali, cioè a quei malati ai quali viene riconosciuta l'invalidità civile in misura pari al 100%. Anche in questo caso deve avere età compresa tra i 18 e i 67 anni e deve avere un reddito personale non superiore a euro 19.772,50 per il 2025.

Se sussistono i requisiti, anche in questo caso la somma viene pagata per 13 mensilità ogni anno.

Di solito, quando il malato oncologico viene riconosciuto invalido al 100% oltre al beneficio economico è prevista per legge anche l'esenzione dal ticket per i farmaci e le prestazioni sanitarie.

## INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

È anche questo un beneficio economico che può essere riconosciuto ai malati oncologici, purché siano riconosciuti invalidi al 100%: in questo caso, però, la legge richiede che oltre ad essere invalidi abbiano difficoltà a deambulare e/o non siano più autonomi nello svolgimento delle attività quotidiane. Ecco perché è una prestazione che può essere corrisposta dall'INPS anche in caso di malati che lavorano. Non ha alcun rilievo il reddito del paziente, questo beneficio prescinde e – quando viene corrisposto – viene pagato per 12 mesi l'anno. Non è reversibile.

È importante precisare che una recentissima pronuncia della Corte di cassazione ha reso più ampio il requisito dell'impossibilità di deambulare da solo, includendo in questa ipotesi anche la necessità di una supervisione da parte di un familiare o in generale di una persona. Il pagamento di questa somma viene sospeso nel caso in cui il paziente venga ricoverato in una struttura che prevede il pagamento della retta a carico dello stato.

## INDENNITÀ DI FREQUENZA PER I MINORI

È riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali, che frequentano/ sono iscritti a scuole di ogni ordine grado, centri terapeutici, centri di riabilitazione formazione o addestramento professionale.

Non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento e neppure con il ricovero in strutture sanitarie. Ogni anno, deve essere mandato all'INPS il certificato che attesta la frequenza a scuola o nei centri. Poiché l'indennità di frequenza non viene più corrisposta al compimento dei 18 anni, nei 6 mesi precedenti è importante inviare una nuova domanda all'INPS, così in attesa della visita vengono comunque pagate le prestazioni economiche per invalidità civile che spetta ai maggiorenni.

## CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ

È un documento che rende più facile l'accesso ai servizi gratuiti o scontati sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea e rende anche più semplice la certificazione della condizione di disabile.

È come una carta di identità elettronica, che viene rilasciata dall'INPS dietro domanda presentata telematicamente dal cittadino. Possono richiederla tutti i cittadini italiani che siano invalidi civili almeno al 67%, i minori riconosciuti invalidi, tutti i cittadini che hanno l'accompagnamento o che hanno la condizione di portatori di handicap ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3, i ciechi e/o sordi invalidi civili, gli inabili sul lavoro almeno al 35%, titolari di indennità di privilegio.

Essere titolari di questo strumento permette di avere sconti o ingresso gratuito per eventi culturali, musei, cinema e impianti sportivi. Consente di dimostrare la propria condizione di disabilità senza dover presentare certificati cartacei, consente di usufruire di tariffe ridotte o gratuità su treni, autobus e traghetti e di avere accesso prioritario ai servizi sanitari e pubblici.

La cosa più importante è che è valida in tutti i paesi europei aderenti all'iniziativa e quindi evita di dover ogni volta tradurre i documenti relativi alla propria condizione di disabile.

## BENEFICI IN AMBITO PREVIDENZIALE

Si tratta in questo caso di benefici principalmente di natura economica che vengono riconosciuti ai malati oncologici a seconda del tipo di infermità loro riconosciuta e che sono finanziati dai contributi obbligatori prelevati dalle retribuzioni o comunque dai redditi da lavoro. In sostanza si tratta di benefici e servizi erogati solo a favore dei lavoratori iscritti ad Enti previdenziali o a Casse di Previdenza (quindi dal semplice pensionato INPS al professionista iscritto alla propria cassa previdenziale) che si vengono a trovare in stato di bisogno a causa di malattia.

### ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

È una prestazione di natura economica che viene erogata a seguito di specifica domanda presentata dal malato oncologico che si trova nella condizione di aver subito una riduzione della propria capacità lavorativa a meno di un terzo. Ne hanno diritto i dipendenti, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata.

Questo assegno – quando viene riconosciuto come dovuto – dura intanto per 3 anni. Il malato può chiedere che venga riconfermato alla scadenza dei 3 anni se sussistono ancora le condizioni. Dopo la terza riconferma consecutiva, l'assegno viene confermato automaticamente – senza necessità di domanda da parte del malato – anche se l'INPS può comunque chiamare a visita di revisione il paziente se lo ritiene necessario.

Il malato che percepisce questo tipo di assegno può comunque lavorare ovviamente subendo una riduzione della somma dell'assegno stesso. Quando arriva all'età della pensione l'assegno di invalidità si trasforma automaticamente nella cosiddetta pensione di vecchiaia. Per avere diritto a questa prestazione, oltre la malattia è necessario avere maturato almeno 5 anni di contributi versati e di questi 5 anni, almeno 3 anni devono essere maturati nel

corso dei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.  
Questa somma di denaro non è reversibile in favore dei superstiti.

### **PENSIONE DI INABILITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

Se un dipendente pubblico viene riconosciuto dall'apposita commissione medica in condizione di "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" e quindi termina il proprio rapporto di lavoro, ha diritto a questa somma di denaro che è erogata a vita, quindi cessa solo nel momento in cui il paziente dovesse morire.

In questo caso, però, la pensione è reversibile ai superstiti.

Anche in questo caso, il malato deve avere almeno 5 anni di contributi maturati, e di questi almeno 3 anni devono essere maturati nei 5 anni precedenti al momento in cui scatta il diritto.

Ed ancora, il malato deve aver smesso di lavorare a causa della propria malattia e deve essere riconosciuto totalmente impossibilitato a svolgere attività lavorativa. Quindi non è possibile svolgere nessun tipo di altro lavoro se si percepisce questa provvidenza economica.

### **PENSIONE DI INABILITÀ PER I DIPENDENTI PRIVATI E PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS**

È una tipologia di pensione che tocca - a seguito di domanda - all'assicurato o al titolare di assegno di invalidità che si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questo caso, in pratica, si riconosce e si attribuisce al malato una anzianità contributiva "convenzionale" come se avesse lavorato fino al compimento dei 60 anni di età oppure ai 40 anni di servizio. Ovviamente anche in questo caso devono sussistere i requisiti richiesti dalla legge per poter percepire l'assegno di invalidità.

Non è possibile svolgere nessun tipo di attività lavorativa.

È reversibile ai superstiti.

### **PENSIONE DI INABILITÀ ORDINARIA PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

La pensione di inabilità ordinaria è riconosciuta a tutti i dipendenti pubblici, malati oncologici, che vengono indicati da apposita commissione medica nella condizione di "inabili assoluti e permanenti ai qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte."

È una prestazione di natura vitalizia che smette di essere erogata solo in caso di morte ma che è reversibile ai superstiti.

Per poter maturare il diritto sono necessari alcuni requisiti:

- 1) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte
- 2) nel caso di impossibilità a svolgere le mansioni, è necessario aver maturato almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contributi

3) nel caso di impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro proficuo, è necessario aver maturato almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contributi.

### **ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITÀ**

Il malato oncologico al quale è stata riconosciuta la pensione per inabilità totale ha diritto anche ad una prestazione economica ulteriore che consiste, appunto, in una somma di denaro che viene corrisposta a condizione che il malato non sia in grado di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non sia autosufficiente e richieda assistenza continua per compiere tutte le normali attività quotidiane (è importante ricordare che la Cassazione ha ampliato il concetto di assistenza continua includendo anche la supervisione).

Questo assegno non può essere percepito se la persona è ricoverata in un istituto di cura o assistenza a carico della sanità pubblica e neppure con l'assegno erogato dall'INAIL a titolo di assistenza personale e continuata. Anche questo assegno non è reversibile ai superstiti. Anche per questa prestazione è necessario presentare apposita domanda all'INPS.

Se la domanda viene accolta, l'assegno viene pagato dal mese successivo alla data di accoglimento. Se viene respinta è possibile presentare ricorso al giudice del lavoro.

# PAZIENTI E CAREGIVER

# Pazienti e Caregiver

## BENEFICI IN AMBITO LAVORATIVO

Si tratta di benefici che spettano, per legge, sia ai malati oncologici che ai familiari che di essi si occupano e sono tutti collegati al mondo del lavoro. Non esiste ancora una normativa vera e propria relativa ai caregiver, per quanto si stia lavorando in questo senso. Alcune novità sono state introdotte dalla legge che amplia alcuni benefici già previsti dalla tristemente più nota Legge 104.

### PERMESSI RETRIBUITI

Sono i C.D. «Permessi ex lege 104/92», quindi legati al riconoscimento da parte dell'INPS dello status di handicap in situazione di gravità.

Il lavoratore paziente oncologico può scegliere tra 2 ore giornaliere o 3 giorni al mese di permessi retribuiti.

Il Caregiver, invece, ha diritto esclusivamente ai 3 giorni mensili frazionabili in ore secondo un preciso ordine di priorità:

- 1) Coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto/genitore/ parenti o affini fino al 2 grado
- 2) Parenti e/o affini di 3 grado (ad esempio zii) : questa seconda categoria può intervenire solo in mancanza dei soggetti della prima categoria o qualora pur essendo viventi siano affette da patologie invalidanti a loro volta o abbiano compiuto i 65 anni di età.

Possono essere fruiti anche da più persone che si alternano tra loro nell'assistenza al paziente familiare.

È ormai possibile che un caregiver assista – con alcune limitazioni – più persone in stato di handicap grave. Non è più richiesta la «continuità ed esclusività» dell'assistenza:

- 1) entro i 150 km di distanza, il caregiver può usufruire dei permessi senza alcun problema.
- 2) nel caso la distanza superi i 150 km dovrà, invece, documentare i viaggi effettuati per l'assistenza al proprio familiare.

### CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI NON RETRIBUITO

È un diritto riconosciuto sia al paziente oncologico lavoratore dipendente, sia al familiare caregiver lavoratore dipendente.

Nel caso del lavoratore si tratta di un periodo di max 2 anni – continuativo o frazionato – durante il quale conserva il proprio posto di lavoro, non percepisce retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Nel caso di caregiver familiare si tratta sempre di un periodo di massimo 2 anni che, però, viene calcolato in unico con il congedo biennale retribuito. Infatti, nell'arco della vita lavorativa, il caregiver familiare può ottenere al massimo in totale 24 mesi di congedo per

assistere il proprio familiare, sia che si tratti di congedo non retribuito, sia che si tratti di congedo retribuito.

### **SEDE LAVORO PIÙ VICINO AL DOMICILIO DELL'AMMALATO**

Pur essendo stato eliminato il requisito della continuità dell'assistenza, il lavoratore dipendente caregiver di un paziente oncologico (o più in generale in stato di handicap grave) ha diritto a scegliere – ad esempio in sede di assunzione o di ricollocazione – una sede di lavoro più vicina possibile al familiare da assistere, proprio per facilitare il ruolo del caregiver.

Del pari il caregiver lavoratore che assiste un familiare, al quale sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave, ha diritto ad opporsi ad un eventuale trasferimento di sede lavorativa che renda più complicata l'assistenza: il trasferimento da parte del datore di lavoro non può essere imposto.

Ovviamente il trasferimento di sede può essere anche dal lavoratore caregiver, ma non esiste un obbligo del datore di lavoro di acconsentire a tale richiesta. In ogni caso, la risposta deve pervenire entro 30 giorni dalla eventuale domanda di trasferimento.

### **DIRITTO AL LAVORO PART-TIME**

Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time è riconosciuto sia al lavoratore dipendente paziente oncologico che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti, sia al lavoratore caregiver familiare.

Il lavoratore può scegliere tra

- 1) Part time verticale: orario pieno in alcuni giorni, orario ridotto in altri giorni della settimana
- 2) Part time orizzontale: orario ridotto tutti i giorni della settimana lavorativa
- 3) Part time misto: combinazione del Part time verticale con Part time orizzontale.

Nel momento in cui le terapie e le condizioni di salute lo consentono, il lavoratore ha diritto a chiedere il ritorno al rapporto di lavoro full time con precedenza rispetto ad altri lavoratori. Il caregiver ha il diritto a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro per il periodo nel quale deve prestare la propria assistenza.

### **DIRITTO ALLO SMARTWORKING E ALLA DISCONNESSIONE**

Altri strumenti che consentono al lavoratore malato oncologico di proseguire la propria attività lavorativa anche durante il trattamento e al Caregiver di occuparsi del paziente oncologico sono:

### **TELELAVORO**

Prevede una postazione fissa di lavoro fuori dalla sede ordinaria (solitamente il domicilio) e non necessita di accordo in forma scritta tra le parti. Il lavoratore può anche rifiutare tale proposta e questo non può costituire di per sé motivo di licenziamento né di modifica delle

condizioni del rapporto di lavoro.

## **SMARTWORKING (LAVORO AGILE)**

Introdotta nel 2017 prevede che il lavoratore non abbia una postazione fissa ma possa svolgere le proprie mansioni in qualunque luogo. È necessario accordo in forma scritta tra le parti e nel caso di lavoratori disabili l'eventuale recesso deve essere preceduto da un preavviso di almeno 30 gg che diventano 90 gg se a recedere è il datore di lavoro.

In entrambi i casi, il D. Lgs. 105/22 ha previsto che i lavoratori in condizione di handicap grave e i loro caregivers devono avere priorità all'accesso alle forme di lavoro flessibile.

È per legge previsto il diritto alla Disconnessione, cioè il diritto a non essere costantemente reperibile e connesso agli strumenti usati per lavoro, nel rispetto dei periodi di riposo contrattualmente previsti.

## **DIRITTO ALL'ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO**

Il diritto all'esonero dal lavoro notturno è previsto sia per il lavoratore paziente oncologico che per il caregiver che accudisce, appunto, un malato oncologico.

Nel caso del lavoratore, questo diritto consiste nel non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro apposito certificato medico attestante le patologie e la sua inidoneità a tali mansioni.

Qualora si tratti di lavoratore che era già adibito a questo tipo di mansioni e quindi l'inidoneità sia sopravvenuta, tale prestazione consiste nel diritto di chiedere ed ottenere di essere assegnato alle medesime mansioni o a mansioni equivalenti ma in orario diurno, purché esistenti e disponibili.

Nel caso di caregiver lavoratore dipendente, questa prestazione – invece – consiste semplicemente nel diritto a non svolgere lavoro notturno.

## **CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO**

È un diritto riconosciuto al lavoratore dipendente che assiste un familiare portatore di handicap in stato di gravità; quindi, non è un diritto del paziente in prima persona ma del suo familiare.

Anche in questo caso, però, è necessario che il familiare abbia ottenuto il riconoscimento di tale status da parte dell'INPS.

Può essere richiesto in modo continuativo o anche frazionato, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 mesi.

Per tutti i soggetti che possono richiederlo (e che seguono sempre un preciso ordine di priorità individuato ex lege) è richiesta la convivenza con il paziente da assistere. Unico caso in cui tale requisito è escluso è per i genitori.

Questo periodo di congedo è fruibile con un massimo di 24 mesi per tutto l'arco dell'attività lavorativa. Ne consegue che – ad esempio – se un lavoratore ha già usufruito di 8 mesi di

congedo non retribuito potrà usufruire solo di restanti 16 mesi di congedo retribuito.

Se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, è possibile usufruirne solo nel caso in cui i sanitari della struttura richiedano espressamente la presenza, ai fini dell'assistenza, del familiare definito referente unico.

Si tratta di un periodo che è coperto da retribuzione: la somma è pari all'ultima mensilità percepita prima dell'inizio del periodo di congedo fino ad un massimo previsto per legge.

È coperto da contribuzione figurativa, quindi valido ai fini pensionistici, ma non è valido ai fini di maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del Trattamento di fine rapporto.

## **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PER PERSONE DISABILI**

Se la persona che ha ricevuto la diagnosi di malattia oncologica non ha ancora un lavoro, l'accertamento della condizione di disabilità effettuato dalla Commissione medica serve anche ad agevolare una futura assunzione. E questo perché sia gli Enti pubblici che le imprese hanno per legge l'obbligo di assumere un determinato numero di persone che risultano invalide con una percentuale superiore al 46% che siano iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio.



ASSOCIAZIONE ITALIANA  
ONCOLOGIA DELLA TERZA ETÀ